



**L'art. 80 del Codice dei contratti e i motivi di esclusione; altri spunti in materia di appalti a domanda risponde**  
***Battista BOSETTI***

*03 Giugno 2019 dalle ore 11.30 alle ore 12.30*



**Avv. Vito RIZZO**  
*Coordinatore Scientifico*  
*Webinar ASMEL*



**Battista BOSETTI**

*Socio Fondatore*

*Bosetti Gatti & Partners s.r.l.*

# Sblocca-Cantieri

Si deve premettere che tutte le argomentazioni devono essere considerate in buona parte aleatorie, eventualmente da rivedere in un secondo tempo in base al testo del decreto-legge convertito; ciò in quanto il florilegio degli emendamenti e sub-emendamenti approvati in commissione al Senato lascia aperte troppe variabili.

Senza contare che non solo mancano ancora la discussione in Aula (dove si annunciano altri emendamenti) e il passaggio alla Camera (in occasione del quale se non vi sarà condivisione a «scatola chiusa» conseguirà un nuovo passaggio in Senato in tempi ristrettissimi).

Considerato che la conversione in legge deve avvenire entro il 18 giugno e, in disparte la possibilità di un maxiemendamento finale di contenuto il più vario (per superare i noti ostacoli «politici»), magari con la proposta di «sospensione» di larghe parti del Codice, dovrà essere trovata una maggioranza che vota e con l'aria che tira ...



# Question Time:

# Quesiti

Se sono ammesse le dichiarazioni in modelli diversi dal DGUE è possibile far dichiarare solo l'assenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80?

D'altra parte se uno si trovasse in una causa di esclusione non potrebbe partecipare.

*Sì, è possibile presentare modelli di dichiarazione diversi dal DGUE, purché rispondano alle esigenze della stazione appaltante, alle prescrizioni di legge e abbiano i contenuti sostanziali del DGUE. Questo in generale.*

*La domanda è però più insidiosa: è possibile (quindi ammissibile) una dichiarazione generica onnicomprensiva dove l'offerente dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80? Ciò sul presupposto che, come correttamente osservato nel quesito, se l'offerente dichiarasse di trovarsi in una causa di esclusione sarebbe «suicida» partecipare alla gara in quanto ne sarebbe inevitabilmente escluso.*

# Quesiti

*Sin dall'Adunanza plenaria 30 luglio 2014, n. 16 (alla quale si sono conformate diverse pronunce di secondo grado) è stato stabilito il seguente principio di diritto «nelle gare d'appalto la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive ... può essere riferita in via generale ai requisiti di moralità professionale previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore ... non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, a condizione che questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, con la conseguenza che la dichiarazione ... non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio».*

*Tuttavia qui si innesta un circolo vizioso.*

# Quesiti

*In primo luogo non spetta al concorrente decidere se una particolare fattispecie (ad es. condanne penali, negligenze professionali, inadempimenti contrattuali, violazioni di norme ambientali o di sicurezza) per gravità, circostanze e altre condizioni, siano tali da comportare l'esclusione. Se la Stazione appaltante non ne viene portata a conoscenza, non potrà assumere determinazioni in merito e di fronte a una dichiarazione generica di assenza di motivi ostativi dovrà «fidarsi» della dichiarazione, con la conseguenza che qualora emergano successivamente condizioni che dovevano essere dichiarate, dovrà per forza procedere all'esclusione per dichiarazione mendace (fattispecie alla quale è equiparata l'omissione di dichiarazione) a prescindere dal merito e dall'incidenza sulla moralità professionale delle condizioni omesse.*



# Quesiti

*Peraltro ci si chiede come possa la Stazione appaltante, di fronte a una dichiarazione generica di assenza delle cause di esclusione, porsi al riparo dall'incorrere in ammissioni illegittime.*

*Certamente potrà contare sui certificati dei casellari giudiziari, sulla documentazione antimafia, sulle certificazioni delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, sulle iscrizioni nel casellario ANAC (in disparte l'affidabilità e l'utilizzabilità di quest'ultimo).*

*Ma per le condizioni che non risultano da registri pubblici o da banche dati, quali appunto gli errori professionali, le irrogazioni di penali, le risoluzioni contrattuali, non potrà certo setacciare la situazione presso migliaia stazioni appaltanti diverse, sentenze di TAR, dei giudici contabili e dei giudici ordinari, sia appellate che definitive, lodi arbitrali, transazioni, ecc.*



# Quesiti

*Veramente può ritenersi affidabile una dichiarazione generica per sé e per altri (alcuni degli «altri» non risultanti da banche dati ufficiali, si pensi ai direttori generali con poteri di indirizzo, agli organismi di vigilanza, a talune fattispecie di direttori tecnici ecc.) sulla presunzione che il dichiarante è a conoscenza dell'assenza di tutte le numerose condizioni potenzialmente ostative alla partecipazione imputabili ai soggetti diversi?*

*Tenendo presente, come se non bastasse, che l'assenza di condizioni ostative non si limita al momento dell'esame della documentazione amministrativa in fase di gara, ma deve permanere per tutto il periodo dalla presentazione dell'offerta all'aggiudicazione, alla stipula e alla conclusione del contratto (art. 80, commi 6 e 14, oltre a una giurisprudenza univoca e costante).*

# Quesiti

*Quindi il tutto potrebbe ridursi a un gioco delle parti: il concorrente che presenta dichiarazioni generiche onnicomprensive contando sulle difficoltà logistiche e temporali delle verifiche (almeno quelle diverse dalle presenze in registri ufficiali o banche dati), assumendone i rischi, e la stazione appaltante tra l'incudine dell'ammissione di concorrenti non idonei e il martello di verifiche complesse, defaticanti quando non impossibili e comunque incompatibili con i tempi della gara. Qui si innesta la seconda parte della questione: un rappresentante legale che dichiara l'assenza di cause di esclusione per sé e per gli altri (ammissibile ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000). Ebbene, sappiamo che le persone fisiche coinvolte dall'articolo 80, comma 3, del Codice, spesso sono alcune decine (amministratori, consiglieri delegati, organismi di vigilanza, collegii sindacali, procuratori, direttori tecnici ecc. ecc.) fino ad oltre il centinaio in caso di consorzi e consorziati (sono noti consorzi con più di 150 procuratori).*

# Quesiti

*Nemmeno pare convincente (per non dire altro) l'indicazione fornita da ANAC dove si suggerisce al dichiarante unico nei confronti della stazione appaltante, di munirsi in proprio di sub-dichiarazioni da parte degli altri soggetti coinvolti.*

*In primo luogo non si vede quale valore possano avere tali sub-dichiarazioni intercorrenti tra soggetti privati (necessariamente estranei al perimetro del d.P.R. n. 445 del 2000) e non opponibili alla pubblica amministrazione, in secondo luogo non si vede perché un soggetto disposto a dichiarare all'offerente l'assenza di proprie cause di esclusione, non possa presentare la stessa dichiarazione direttamente alla Stazione appaltante (ovvero sottoscrivere il DGUE per quanto di sua pertinenza). Si tenga infine presente che l'Adunanza Plenaria citata, a fronte di dichiarazioni onnicomprensive, ha ritenuto inapplicabile, nel senso di «non necessario», il soccorso istruttorio.*

# Quesiti

*In conclusione non c'è un via d'uscita certa e lineare.*

*Oltre a raccomandare ai concorrenti di presentare dichiarazioni complete di tutti gli elementi possibili, si dovrà ricorrere al soccorso istruttorio ogni volta che l'esclusione (o l'ammissione) non possa essere incontrovertibile, confidando nella lealtà e collaborazione dei concorrenti.*

*Peraltro è assodato che il mancato riscontro al soccorso istruttorio, di per sé non può essere autonoma causa di esclusione.*

*Quindi di fronte al concorrente che non risponde al soccorso istruttorio la Stazione appaltante si trova nella stessa situazione originaria, dovendo effettuare in proprio gli accertamenti delle condizioni che possono condurre all'ammissione o all'esclusione, ovviamente con la necessaria e problematica motivazione, senza il contributo dei chiarimenti del concorrente e senza possibilità di un'esclusione immediata.*

# Quesiti

Art. 80, comma 5, lettera c-ter). Quando devo escludere se ho certezza della risoluzione di un precedente contratto?

*La norma citata dispone l'esclusione se «l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa».*

*E' evidente che di fronte a una disposizione di un simile tenore non è possibile una risposta che distingua in modo netto quando escludere e quando non escludere il concorrente.*

# Quesiti

*Il RUP è lasciato solo nella scelta e non trova conforto né nella giurisprudenza (tutt'altro che granitica sul punto) né nelle Linee guida n. 6 di ANAC (in buona parte superate dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019).*

*Per tutte si rammenta Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2019, n. 2794 secondo la quale:*

- 1. il concorrente è tenuto ad una dichiarazione veritiera e completa, la quale sola può permettere di esprimere un giudizio sull'affidabilità professionale; l'omissione di tale dichiarazione non consente all'amministrazione di poter svolgere la valutazione di affidabilità professionale dell'impresa e fa assumere alla dichiarazione non la natura di incompleta, ma la natura di non veritiera e quindi non sanabile con il soccorso istruttorio ma comportante l'esclusione.*
- 2. la stazione appaltante può ritenere la sussistenza dei gravi errori professionali anche in assenza di un accertamento giurisdizionale o di una pronuncia di risoluzione per inadempimento purché le pregresse violazioni contestate siano numerose e puntuali.*

# Quesiti

*3. La mancata dichiarazione della irrogazione di penali contrattuali non integra di per sé la violazione dei doveri professionali e non costituisce prova di grave negligenza, poiché l'applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave professionale o comunque "grave negligenza"; ciò tanto più quando il provvedimento di esclusione menzioni l'applicazione delle penali senza specificarne l'ammontare minimo e indicando quale presupposto asserite "manchevolezze" commesse nella gestione del contratto, senza alcun effettiva motivazione al riguardo, anche con riferimento alla loro gravità.*

*In altre parole la Stazione appaltante sarà indotta ad ammettere re il concorrente pressoché nella quasi totalità dei casi, salvo che sia in grado di fornire una motivazione sull'esclusione che sia ferrea, autonoma e pressoché insindacabile (ovvero quasi mai), correndo il rischio che il concorrente risulti aggiudicatario e pertanto si incorra in un'aggiudicazione potenzialmente illegittima e in un procedimento giurisdizionale dall'esito inevitabilmente incerto.*



# Quesiti

*L'avvenuta risoluzione contrattuale definitiva di per sé non è sufficiente quale causa di esclusione e, per ragioni uguali e contrarie, la non definitività dell'esclusione (in quanto impugnata in sede giurisdizionale) non è sufficiente per evitare l'esclusione.*

*Spetta alla stazione appaltante una valutazione, in senso lato discrezionale sotto il profilo tecnico-giuridico, che prenda in esame se la risoluzione sia risalente nel tempo, sia stata causata da fatti gravi, se le argomentazioni poste a fondamento della risoluzione o opposte dalla controparte siano più o meno fondate, se i fatti che hanno causato la risoluzione siano stati reiterati o siano prevedibilmente reiterabili nel tempo. In teoria il provvedimento di ammissione o esclusione sulla base della valutazione del RUP può essere sindacato dal giudice amministrativo solo per carenza di motivazione o eccesso di potere sotto i diversi profili (es. travisamento dei fatti) ma nella pratica non di rado il giudice amministrativo non riconosce un confine netto fino a sindacare nel merito il provvedimento del RUP.*

# Quesiti

*Tutto questo non vale solo per le risoluzioni contrattuali, bensì anche per gli altri illeciti. Basti pensare a T.A.R. Milano che, con sentenze 18 aprile 2019, n. 897 e 16 maggio 2019, n. 1210, ha censurato l'esclusione di un concorrente perché l'impresa era stata rinviata a giudizio per un reato ex 231 (qualificato come «grave» e attinente alla materia oggetto della gara), in quanto il RUP non ha fornito una «valutazione autonoma» limitandosi a richiamare (condividendole) le motivazioni della richiesta di rinvio a giudizio, ignorando il concetto di motivazione per relationem. Analogamente T.A.R. Firenze n. 27 maggio 2019, n. 803, ha censurato l'esclusione del concorrente per carenza di motivazione in quanto la presenza di «reiterate e recenti» violazioni delle norme non può essere desunta, né dal numero, né ... dalla reiterazione delle violazioni (e da cosa allora?) ma va accertata con autonoma e motivata valutazione della Stazione appaltante.*

# Quesiti

*Con l'effetto paradossale (ma neanche troppo) commentato da un amico, secondo il quale prima di procedere all'esclusione il RUP deve prima laurearsi in giurisprudenza, superare un concorso in magistratura, poi analizzare gli atti del procedimento penale, dotarsi di poteri di acquisizione degli atti e di sequestro probatorio, poi avallare o smentire le argomentazioni del pubblico ministero, successivamente anche quelle del GIP e, se del caso, anche quelle del GUP, mediante un autonomo accertamento dei fatti per poi rilevare se risulta integrata un'ipotesi di illecito professionale (o di reato che incide sulla moralità professionale) tale da vulnerare il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il concorrente e la pubblica amministrazione appaltante.*

*Che dire ... solo buona fortuna!*

# Quesiti

Cosa pensa dell'opportunità di affiancare/sostituire il DGUE, incompleto e poco chiaro, con delle dichiarazioni semplificate di tipo onnicomprensivo? Sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 01.10.2015, n. 4583; sez. V, 15.10.2015 n. 4765; sez. III, 04.11.2015, n. 5041.

*In premessa non possono non essere richiamate le considerazioni fatte in precedenza a proposito delle dichiarazioni onnicomprensive e dell'incertezza circa la loro efficacia.*

*Le versioni del DGUE, sia quella approvata con il Regolamento (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 che quella «nazionale» allegata alla circolare del MIT n. 3 del 18 luglio 2016 (come sarà anche nella versione informatica dell'AGID oggi in consultazione), comprese quelle messe a disposizione dalle piattaforme telematiche dei soggetti aggregatori regionali sono certamente incomplete.*

# Quesiti

*Tale incompletezza è in parte inevitabile, si pensi all'assenza di una precisa qualificazione giuridica dell'operatore economico e del suo ruolo, alla ripartizione di requisiti o quote in caso di RTI o all'indicazione dei consorziati (Parte II, Sezione A), al caso di un numero eccessivo di persone fisiche coinvolte (alla Parte II, sezione B), al caso del subappalto qualificante.*

*Né nel DGUE possono trovare adeguata collocazione, ad esempio, le seguenti informazioni:*

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;*
- b) atti formali di contestazione di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;*

# Quesiti

- c) atti formali di imputazione di negligenze, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;*
- d) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili, con controdeduzioni, risultanze processuali anche non definitive;*
- e) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente o da condotte ostantive e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;*
- f) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Offerente;*
- g) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;*

# Quesiti

- h) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata;*
- i) atti efficaci non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica di uno o più soggetti o conferimento di procure di cui all'articolo 80, comma 3;*
- l) in caso di procedura di concordato: provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato o del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di apertura del concordato;*
- m) provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare in caso di fallimento o nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;*
- n) adesione a protocolli di legalità o patti di integrità (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012).*

# Quesiti

*E' quindi opportuno (per non dire indispensabile) integrare il DGUE cosiddetto «ufficiale» con le richieste di informazioni mancanti e implementabili o, in via subordinata, corredarlo con un'appendice o con un secondo documento con la duplicazione delle sottoscrizioni (facendo venir meno il concetto di documento «Unico»).*

*La prima soluzione è preferibile, lasciando all'esterno del DGUE solo la documentazione che, come esemplificato in precedenza, inevitabilmente non può trovare adeguata collocazione nello stesso.*

*Certamente spetta alla competenza e alla responsabilità del RUP predisporre un modello di DGUE che sia completo e non «tragga in inganno» il concorrente, inducendolo a ritenere talune dichiarazioni come non dovute o non necessarie; in altre parole il DGUE predisposto dal RUP per la singola gara deve essere in grado di mettere sui giusti «binari» il concorrente in modo che questi, dopo la compilazione, possa ritenere soddisfatte tutte le esigenze della Stazione appaltante.*



# Quesiti

*Discorso diverso per il DGUE in versione XML (della cui obbligatorietà allo stato dell'arte si dubita fortemente, si vedano T.A.R. Potenza, 7 gennaio 2019, n. 33; T.A.R. Catania, 8 gennaio 2019, n. 12, non appellate).*

*Tale formato non potrà, per ragioni tecniche, essere configurato in modo da ricomprendere tutte le informazioni richieste dalla disciplina nazionale, ma sarà implementato sulla base del modello standard di cui alla Circolare del MIT n. 3 del 2016, si per sé insufficiente.*

*Anche allora, il DGUE in formato XML non potrà che essere affiancato da un DGUE in formato cartaceo (ovviamente da digitalizzare mediante rappresentazione informatica con firma digitale) che preveda tutte le condizioni di ammissione e partecipazione.*

# Quesiti

Particolari modifiche della normativa in oggetto applicabili all'interno del Cratere Sismico 2016 del Centro Italia.

*Come noto nel Cratere Sismico 2016 del Centro Italia vigono una serie di ordinanze (ad oggi pare siano 74) del Commissario di governo per la ricostruzione, che prevedono numerose deroghe alla disciplina codicistica e che necessiterebbero tutte di un esame specifico per dare una risposta esaustiva, condizione ovviamente impossibile in questa sede per ragioni di economia generale.*

*Si può dire comunque che il decreto-legge sblocca-cantieri non comporta particolari innovazioni alla disciplina speciale, in quanto le deroghe previste sia dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (cosiddetto «decreto ricostruzione»), che dalle Ordinanze, devono intendersi «deroghe dinamiche» ovvero riferite alle norme modificate in luogo delle norme previgenti del Codice, salvo laddove siano specifiche.*

# Quesiti

*Si pensi alle deroghe principali, quali l'ammissione di procedure negoziate fino alla soglia di rilievo comunitario, sia per la progettazione (con invito a 5 operatori iscritti nell'elenco speciale di qualificazione dei professionisti) che per l'esecuzione (con invito a 5 operatori iscritti nell'Anagrafe antimafia, duplicato della Banca dati nazionale antimafia istituita appositamente per le opere del Cratere).*

*Oppure al ricorso generalizzato all'appalto integrato (con indicazione da parte dell'offerente delle spese tecniche). Non si dubita della permanenza del regime delle penali ex art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 18 del 2017, in misura multipla rispetto alle previsioni del vecchio e nuovo art. 113-bis del Codice, del DURC di congruità (oggetto di ben 9 ordinanze) e del prezziario unico Cratere centro Italia (ordinanza n. 7 del 2016).*

*Queste disposizioni sopravvivono, così come sopravvive il sistema dei controlli ANAC (art. 32 del decreto e art. 8 dell'ordinanza n. 56 del 2018) di dubbia efficacia.*

*Si dubita invece della sopravvivenza dell'obbligo di ricorso generalizzato all'offerta economicamente più vantaggiosa, che potrebbe decadere con l'applicazione del nuovo comma 9-bis dell'articolo 36 del Codice che, al contrario, impone l'offerta di solo prezzo, almeno per gli appalti sottosoglia.*

# Quesiti

*Ogni altra considerazione si troverebbe a soccombere o ad essere contraddetta dal coinvolgimento di Invitalia e di Fintecna, dagli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti presso le Regioni dai vice-commissari, titolari di notevoli poteri di approvazione e di vigilanza, esercitati spesso in modo contraddittorio e improntati più a pignolerie formali (ad esempio con la pretesa di sostituire i riferimenti al Codice con i riferimenti alle Ordinanze, anche dove la disciplina è identica o tali riferimenti sono irrilevanti) che ad un controllo sostanziale e di merito. Infine gli sforzi principali sono sembrati finalizzati alla istituzione di uffici speciali, conferenze permanenti, conferenze regionali, convenzioni, protocolli di intesa, linee direttive, schemi-tipo, criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche, determinazione delle spese tecniche, principi di indirizzo (!?) ecc. con una moltiplicazione di adempimenti e centri di riferimento, un turbinio di ordinanze che dispongono proroghe o modifiche di altre ordinanze, con giustificate gravi crisi depressive dei RUP.*

# Quesiti

Per le procedure pubblicate prima dell'entrata in vigore del decreto sblocca-cantieri (19/04/19), si applica ancora il rito super-accelerato per l'impugnazione del provvedimento di ammissione/esclusione?

*L'art. 1, comma 4, del decreto-legge, ha soppresso il cosiddetto rito super-accelerato. Tuttavia il successivo comma 5, dispone che la soppressione si applica ai **processi iniziati** dopo la data di entrata in vigore del decreto.*

*Quindi il rito super-accelerato resta applicabile alle esclusioni ed ammissioni se il relativo processo è iniziato prima del 19 aprile. Sul punto non è chiarissimo cosa si intenda per «processo iniziato»: la notifica del ricorso, il suo deposito, o la fissazione della Camera di consiglio.*

# Quesiti

*Ad oggi constano solo 2 pronunce (T.A.R. Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 324; T.A.R. Firenze, 27 maggio 2019, n. 803, già citata) secondo le quali lo spartiacque è la data di notifica del ricorso, necessariamente entro i 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente delle ammissioni e delle esclusioni con le relative motivazioni.*

*Quindi l'ultrattività del rito super-accelerato è limitata ai provvedimenti di esclusione e ammissione pubblicati dopo il 20 marzo e impugnati (processo iniziato ovvero ricorso notificato) prima del 19 aprile. In altre parole, a partire dal 19 aprile i vizi relativi alla fase di ammissione ed esclusione dalle gare dovranno essere fatti valere nelle forme ordinarie, e quindi, nel caso di ammissione di imprese concorrenti, al momento dell'aggiudicazione. Pertanto, per quanto riguarda le gare in corso di svolgimento, non vi è più un onere di pubblicazione sul profilo di committente e di immediata impugnazione.*

# Quesiti

*Certamente non tutte le perplessità sono risolte; si pensi a provvedimenti pubblicati dopo il 20 marzo ma il cui termine per l'impugnazione non era ancora spirato il 19 aprile, potranno o dovranno essere impugnati nei termini previsti per gli appalti, unitamente all'aggiudicazione?*

*Incidentalmente si nota che il rito super-accelerato non riguardava solo le ammissioni ed esclusioni connesse ai motivi di cui all'articolo 80 del Codice e ai criteri di selezione di cui all'art. 85, bensì anche alle violazioni connesse al problematico «principio di rotazione» (Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 1029, n. 435; curiosamente contraddetto sul punto dalla recentissima T.A.R. Roma, sez. II, 3 giugno 2019, n. 7062).*

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie  
per  
la  
partecipazione!**